



Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 114 del 17/09/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA COMUNE DI MOLINELLA, COOPERATIVA GESSER E NIDO D'INFANZIA PRIVATO PRIMI GIOCHI PER GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno DUEMILANOVE il giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 11:00, è convocata, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Carica</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
Sindaco-Presidente	SELVA BRUNO	S
Vice Presidente	PINARDI AUDE	S
Assessore	SCOLA GIANNI	N
Assessore	GRUPPIONI MAURIZIO	S
Assessore	GABUSI ANDREA	S
Assessore	ZINI ALESSANDRO	S
Assessore	MAZZANTI LUCA	S
Totale Presenti: 6		Totale Assenti: 1

Assenti giustificati i Signori: SCOLA GIANNI

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO.

In qualità di Sindaco, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA COMUNE DI MOLINELLA, COOPERATIVA GESSER E NIDO D'INFANZIA PRIVATO "PRIMI GIOCHI" PER GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA.

AREA III – Servizi alla Persona
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Molinella, 11 SET. 2009



La Dirigente dell'Area
(*Maria Cristina Torreggiani*)

AREA II – Servizi Finanziari

Parere di regolarità FAVOREVOLE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000

Molinella, 14 SET. 2009



La Dirigente dell'Area
(*Dott.ssa Franca Ramanzin*)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA COMUNE DI MOLINELLA, COOPERATIVA GESSER E NIDO D'INFANZIA PRIVATO "PRIMI GIOCHI" PER GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.ANNO SCOLASTICO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 22/12/2008 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2009/2011 e della relazione previsionale e programmatica;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 183 del 29/12/2008 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, integrata con Delibera n° 64 del 04.05.2009 per la parte relativa all'assegnazione degli obiettivi;

Vista la L.R. 1/2000 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", che prevede all'art. 12 la funzione in capo al Comune di concedere autorizzazione al funzionamento ed alla vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia e le relative strutture;

Viste:

- l'Autorizzazione n° 3 del 17/03/2009 con la quale il Dirigente III Area ha autorizzato il funzionamento del servizio educativo per la prima infanzia denominato "G.ESSERBIMBI";
- l'Autorizzazione n° 2 del 18/01/2005 con la quale il Dirigente III Area ha autorizzato il funzionamento del servizio educativo prima infanzia "Primi Giochi"

Considerato che, a fronte delle domande volte ad ottenere l'inserimento presso l'Asilo Nido comunale, si è venuta a determinare anche per l'anno scolastico 2009/10 una lista di attesa;

Ravvisata pertanto la necessità e la convenienza per l'Amministrazione Comunale di addivenire, anche per l'a.s. 2009/2010, alla stipulazione di Convenzioni con la Cooperativa GESSER, per il nido d'infanzia "Gesserbimbi" e il nido privato "Primi Giochi", per garantire la possibilità dell'inserimento di utenti, alle medesime condizioni applicate per i servizi comunali;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Danilo Fricano

IL SINDACO
F.to Bruno Selva

Dato atto che l'interesse pubblico perseguito, tramite le Convenzioni in oggetto, si concretizza:

- nel miglioramento della qualità dei servizi per la prima infanzia e nella funzione di stimolo allo sviluppo di tali servizi sul territorio;
- nel potenziamento dell'offerta dei servizi educativi a fronte di un consistente aumento delle domande di ammissione;

Considerato pertanto necessario ed opportuno rinnovare le Convenzioni tra l'Ente, la Coop Gesser e il Nido privato "Primi Giochi" anche per l'a.s. 2009/2010, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa e recepite nelle autorizzazioni al funzionamento, secondo il modelli allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Viste le allegate Convenzioni, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che si rende necessario impegnare la spesa derivante dagli inserimenti già realizzati nei Nidi per l'infanzia privati e relativi al periodo settembre 2009 /luglio 2010, come di seguito dettagliata:

- Settembre/Dicembre 2009: n. 5 inserimenti complessivi per Euro 500,00 quota pro-capite individuale e così per complessivi **Euro 10.000,00**
- Gennaio/Luglio 2010: n. 5 inserimenti complessivi per Euro 500,00 quota pro-capite individuale e così per complessivi **Euro 17.500,00**

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all'art. 49 comma 1 e all'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi resi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto specificato in premessa;
2. di approvare le allegate Convenzioni fra il Comune di Molinella, Cooperativa Gesser e Nido d'infanzia privato "Primi Giochi" per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia", parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di impegnare la spesa, relativa al periodo gennaio 2010-luglio 2010 a favore della Coop. Gesser a.r.l. di Molinella e del Nido privato "Primi Giochi" di San Pietro Capofiume, per gli ammessi al servizio educativo per la prima infanzia, per l'importo complessivo di € **17.500,00** a carico del Cap. 1301 Intervento 1100103 "Convenzione Asili Nido privati" del Bilancio Pluriennale 2008/2010-Anno 2010;
4. di rimandare a successivo atto del Dirigente dell'Area competente l'impegno effettivo della spesa relativa al periodo settembre 2009 / dicembre 2009, quantificata in € **10.000,00**;
5. di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente eseguibile in virtù dell'urgenza, ex art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Danilo Fricano

IL SINDACO
F.to Bruno Selva

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MOLINELLA E NIDO PRIVATO "PRIMI GIOCHI" ... RELATIVA ALLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

TRA

Il Comune di Molinella (di seguito denominato Comune), nella persona del Responsabile III Area Servizi alla Persona, Maria Cristina Torreggiani,

E

Nido privato "Primi Giochi" P.IVA. 00875761207 con sede in frazione di S. Pietro capofiume - Molinella -BO- via Severino Ferrari n. 26, rappresentata dal legale rappresentante Galli Eleonora, nata a Portomaggiore, il 01/06/1982,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e la Ditta relativamente alla gestione del servizio educativo per la prima infanzia di cui alla L.R. 1/2000 ed alla successiva L.R. 8/2004, della fattispecie nido d'infanzia, autorizzato al funzionamento con atto n° 2 del 18/01/2005

ART. 2

FINALITA'

Il corrispettivo di cui alla presente convenzione viene erogato al fine di favorire la diffusione e la qualificazione dei servizi di nido d'infanzia gestiti da Associazioni ed Enti privati per dare risposta alle pressanti richieste di servizi per l'infanzia che provengono dalla cittadinanza, consentendo di aumentarne l'offerta e contestualmente promuovendo la diversificazione dell'offerta educativa attraverso ipotesi innovative di gestione sia sul piano culturale che sul terreno dell'organizzazione dei servizi per l'infanzia e la famiglia.

ART. 3

OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Ditta si impegna a gestire il servizio di nido d'infanzia per l'anno scolastico 2009-2010, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa e recepite nell'autorizzazione al funzionamento.

Il servizio dovrà essere provvisto di apposito progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio. Nel progetto dovranno inoltre essere specificati:

- a) le proposte formative destinate al personale;
- b) tempi e modalità d'inserimento;
- c) strumenti di valutazione in entrata e in uscita dei bambini dalla struttura;
- d) strumenti e attività per la continuità con la scuola dell'Infanzia;
- e) forme di cooperazione con le altre agenzie educative presenti sul territorio;
- f) attivazione di collettivi capaci di produrre documenti utili al confronto sui temi dell'educatore nei servizi per l'infanzia;
- g) compresenza degli educatori per una maggiore attenzione ai piccoli gruppi;
- h) flessibilità dell'orario in entrata e in uscita dei bambini.

La Ditta si impegna inoltre a:

1. accogliere i bambini nati negli anni 2007 e 2008 con precedenza per i residenti nel Comune di Molinella;
2. definire tempi e modi d'iscrizione e di ammissione dei bambini, comprese le fasce di età, compatibilmente con le richieste emergenti nel territorio, in accordo con il Comune;
3. garantire il seguente orario e calendario di funzionamento: dalle ore 7,30 alle ore 16,30 sulla base del calendario del nido comunale;
4. prevedere un servizio di post nido dalle ore 16,30 alle ore 18,00 per le famiglie che ne dimostrino una effettiva necessità;
5. designare un responsabile del coordinamento pedagogico, in possesso della laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente;
6. istituire una figura professionale preposta ai rapporti con il Comune e le famiglie;
7. favorire, al fine della ottimale riuscita del progetto, la stabilità del personale educativo, salvo i casi di forza maggiore, e la sostituzione degli operatori in caso di assenza;
8. favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione attraverso forme assembleari di verifica;
9. predisporre l'aggiornamento dei propri educatori favorendolo anche attraverso progetti comuni ai servizi di asilo nido presenti sul territorio comunale.

La cooperativa provvederà ad emettere nei confronti del Comune fattura mensile per le prestazioni utilizzate e per le presenze dei bambini.

ART. 4

DURATA

La presente convenzione ha validità per l'anno scolastico 2009/10 a decorrere dal 01/09/2009 e termina il 31/07/2010. Potrà essere prorogata dietro formale assunzione degli atti necessari.

ART. 5

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad erogare alla Ditta una quota pro-capite mensile di € 500,00 IVA compresa dal 01/09/2009 al 31/07/2010

Il Comune, mediante il proprio coordinatore pedagogico responsabile del servizio di riferimento, verificherà l'ottimale svolgimento del servizio e la sua attinenza con tutte le relative norme contenute nel presente atto.

La Cooperativa provvederà all'erogazione dei pasti agli utenti ed educatori.

ART. 6

DISPONIBILITA' DI POSTI

La Cooperativa mette a disposizione dell'Amministrazione comunale fino ad un massimo di n° 5 posti per utenti a tempo pieno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare i nominativi degli utenti interessati fino alla data del 31/01/2010. Se a tale data dovessero rimanere posti non occupati, la Cooperativa potrà utilizzarli per la propria utenza.

ART. 7

PENALITA'

Nel caso di ripetute violazioni, debitamente contestate, degli obblighi posti a carico della Cooperativa, il Comune potrà ridurre l'entità del corrispettivo fino alla totale estinzione, fatte salve le eventuali azioni per la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

ART. 8

IPOTESI DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione della convenzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Cooperativa;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività della Cooperativa;
- revoca dell'autorizzazione al funzionamento di cui al precedente art. 1;
- interruzione non motivata del servizio;

è comunque facoltà del Comune dichiarare a suo insindacabile e motivato giudizio risolta la convenzione senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di 30 giorni.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 9

VARIAZIONI

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Il COMUNE DI MOLINELLA

LA COOPERATIVA

Molinella

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MOLINELLA E GESTIONE
SERVIZI GESSER SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. RELATIVA
ALLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA.

TRA

Il Comune di Molinella (di seguito denominato
Comune), nella persona del Responsabile Servizi
alla Persona, Maria Cristina Torreggiani,

E

Gestione Servizi Gesser Soc. Coop. Sociale A.R.L.
(di seguito denominata Cooperativa) P.IVA.
00683191209 con sede in Molinella -BO- via P.
Fabbri n. 9, rappresentata dal legale
rappresentante Carlo Carletti nato a Molinella, il
23/12/1938,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra
il Comune e la Cooperativa relativamente alla
gestione del servizio educativo per la prima
infanzia di cui alla L.R. 1/2000 ed alla
successiva L.R. 8/2004, della fattispecie nido
d'infanzia, autorizzato al funzionamento con atto
n° 3 del 17/03/2009.

ART. 2

FINALITA'

Il corrispettivo di cui alla presente convenzione viene erogato al fine di favorire la diffusione e la qualificazione dei servizi di nido d'infanzia gestiti da Associazioni ed Enti privati per dare risposta alle pressanti richieste di servizi per l'infanzia che provengono dalla cittadinanza, consentendo di aumentarne l'offerta e contestualmente promuovendo la diversificazione dell'offerta educativa attraverso ipotesi innovative di gestione sia sul piano culturale che sul terreno dell'organizzazione dei servizi per l'infanzia e la famiglia.

ART. 3

OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna a gestire il servizio di nido d'infanzia per l'anno scolastico 2009-2010, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa e recepite nell'autorizzazione al funzionamento.

Il servizio dovrà essere provvisto di apposito progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del

servizio. Nel progetto dovranno inoltre essere specificati:

- a) le proposte formative destinate al personale;
- b) tempi e modalità d'inserimento;
- c) strumenti di valutazione in entrata e in uscita dei bambini dalla struttura;
- d) strumenti e attività per la continuità con la scuola dell'Infanzia;
- e) forme di cooperazione con le altre agenzie educative presenti sul territorio;
- f) attivazione di collettivi capaci di produrre documenti utili al confronto sui temi dell'educatore nei servizi per l'infanzia;
- g) compresenza degli educatori per una maggiore attenzione ai piccoli gruppi;
- h) flessibilità dell'orario in entrata e in uscita dei bambini.

La Cooperativa si impegna inoltre a:

- a) accogliere i bambini nati negli anni 2007 e 2008, con precedenza per i residenti nel Comune di Molinella;
- b) definire tempi e modi d'iscrizione e di ammissione dei bambini, comprese le fasce di età, compatibilmente con le richieste emergenti nel territorio, in accordo con il Comune;

- c) garantire il seguente orario e calendario di funzionamento: dalle ore 7,30 alle ore 16,30 sulla base del calendario del nido comunale;
- d) prevedere un servizio di post nido dalle ore 16,30 alle ore 18,00 per le famiglie che ne dimostrino una effettiva necessità;
- e) designare un responsabile del coordinamento pedagogico, in possesso della laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente;
- f) istituire una figura professionale preposta ai rapporti con il Comune e le famiglie;
- g) favorire, al fine della ottimale riuscita del progetto, la stabilità del personale educativo, salvo i casi di forza maggiore, e la sostituzione degli operatori in caso di assenza;
- h) favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione attraverso forme assembleari di verifica;
- i) predisporre l'aggiornamento dei propri educatori favorendolo anche attraverso progetti comuni ai servizi di asilo nido presenti sul territorio comunale;
- j) la cooperativa provvederà ad emettere nei confronti del Comune fattura mensile per le prestazioni utilizzate e per le presenze dei bambini.

ART. 4

DURATA

La presente convenzione ha validità per l'anno scolastico 2009/10 e decorre dalla data del 01/09/2009 e termina il 31/07/2010. Potrà essere prorogata dietro formale assunzione degli atti necessari.

ART. 5

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad erogare alla Cooperativa una quota pro-capite mensile di € 500,00 IVA compresa dal 01/09/2009 al 31/07/2010.

Il Comune, mediante il proprio coordinatore pedagogico responsabile del servizio di riferimento, verificherà l'ottimale svolgimento del servizio e la sua attinenza con tutte le relative norme contenute nel presente atto.

La Cooperativa provvederà all'erogazione dei pasti agli utenti ed educatori.

ART. 6

DISPONIBILITA' DI POSTI

La Cooperativa mette a disposizione dell'Amministrazione comunale fino ad un massimo di n° 7 posti per utenti a tempo pieno.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare i nominativi degli utenti interessati fino alla data del 31/01/2010. Se a tale data dovessero rimanere posti non occupati, la Cooperativa potrà utilizzarli per la propria utenza.

ART. 7

PENALITA'

Nel caso di ripetute violazioni, debitamente contestate, degli obblighi posti a carico della Cooperativa, il Comune potrà ridurre l'entità del corrispettivo fino alla totale estinzione, fatte salve le eventuali azioni per la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

ART. 8

IPOTESI DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione della convenzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Cooperativa;

- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività della Cooperativa;
- c) revoca dell'autorizzazione al funzionamento di cui al precedente art. 1;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) è comunque facoltà del Comune dichiarare a suo insindacabile e motivato giudizio risolta la convenzione senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di 30 giorni.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 9

VARIAZIONI

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Molinella,

LA COOPERATIVA

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA

Si approvano espressamente le clausole contenute
negli artt. 3,7 e 8.

LA COOPERATIVA

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to SELVA BRUNO

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/09/2009 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

- Viene contestualmente comunicata alla Prefettura
 Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari

Molinella, li 19/09/2009

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/09/2009 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000, come risulta da apposita attestazione del messo comunale, agli atti di questo Comune.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L 17/09/2009

Molinella, li 19/09/2009

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Il presente documento è conforme all'originale per uso amministrativo

Molinella, li 19/09/2009



Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

[Handwritten signature]

Deliberazione della Giunta Comunale N° 114 del 17/09/2009